



PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

P.O.R. FSE 2014 - 2020 SARDEGNA

Asse IV e Asse V

P.O.R. FESR 2014 - 2020 SARDEGNA

Asse II

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER
LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI SERVIZI PER IL LAVORO NELL’ECOSISTEMA
DEL WELFARE REGIONALE**

CIG 7516865939

CUP E71D1800000009

**ALLEGATO 4
SCHEMA DI CONTRATTO**



PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in Cagliari, Via _____, n.____
presso gli uffici della Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio, Servizio sistemi informativi
il dott. _____, nato a _____ (prov. _____) il _____ (C.F.
_____), domiciliato per la funzione presso gli uffici della Direzione generale del lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale siti in Cagliari Via _____ n.____, il quale
interviene nella sua qualità di Direttore del Servizio supporto all'Autorità di gestione PO FSE

E

_____, nato a _____, il _____, C.F.
_____, residente in _____, Via _____ n. ____, il quale interviene
nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore dell'Impresa/RTI _____, con sede legale in
_____, via _____ n. ____, CF – PI _____ - REA _____ giusta procura
autenticata nelle firme dal notaio _____, rep. _____, raccolta n. _____,
conferita dall'amministratore delegato e/o legale rappresentante dell'Impresa/RTI _____, già
prodotta in copia autenticata in sede di offerta e allegata al presente contratto

Premesso che

- con determinazione prot . n. 3486 del 19.06.2018 rep. n. 156, il Direttore del Servizio forniture e servizi della Direzione generale della Centrale regionale di committenza ha indetto una procedura aperta informatizzata, in un unico lotto, per l'affidamento del servizio di per l'affidamento di servizi per la



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

trasformazione digitale dei servizi per il lavoro nell'ecosistema del welfare regionale" per l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale P.O.R. FSE 2014 - 2020 Sardegna Asse IV e Asse V e P.O.R. FESR 2014 - 2020 Sardegna Asse II, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50;

- il bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 19.06.2018 (pubblicato il 21.06.2018, GU/S S117 – 266021);
- con determinazione n. _____ del _____ il Direttore del Servizio supporto all'Autorità di gestione PO FSE ha aggiudicato l'appalto all'Impresa/RTI _____;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica, dall'offerta economica e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che la Stazione Appaltante ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti dello stesso sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- che il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016 come stabilito nel disciplinare di gara, nonché ha stipulato adeguate polizze assicurative di cui al successivo art. 17. Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- che per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rimanda alla documentazione di gara tutta, che anche se non materialmente allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 2 - Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali

1. Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica, nonché negli allegati tutti e in tutta la documentazione presentata dall'Impresa/RTI _____ nell'ambito della procedura di gara.



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

2. Tutti i documenti citati, pur non allegati materialmente al presente contratto, si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti l'appalto e di ogni adempimento relativo all'esecuzione del medesimo.
3. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.
4. Tutti i documenti sopra citati, mantenuti in originale sottoscritto agli atti amministrativi, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto.
5. Sono allegati materialmente al contratto i seguenti documenti:

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata nell'ordine:
 - a) dal presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici e dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti vigenti ai sensi dell'art. 217 (Abrogazioni) del citato D. Lgs n.50/2016
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato e quanto dichiarato nell'offerta, prevarrà quanto contenuto nel capitolato, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta contenga, a giudizio dell'Amministrazione, condizioni migliorative.
3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Articolo 4 - Oggetto

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente l'affidamento di servizi per la trasformazione digitale dei servizi per il lavoro nell'ecosistema del welfare regionale per l'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale P.O.R. FSE 2014 - 2020 Sardegna Asse IV e Asse V e P.O.R. FESR 2014 - 2020 Sardegna Asse II, i cui requisiti tecnici minimi devono rispondere a quanto prescritto nel capitolato tecnica e nell'offerta tecnica del fornitore.
2. In particolare, l'appalto prevede la fornitura dei seguenti servizi, come meglio specificato al paragrafo 4 del capitolato tecnico:

Servizi per l'evoluzione dell'infrastruttura digitale (a corpo e a misura);

Servizi specialistici per la trasformazione digitale (a corpo e a misura);

Servizi e prodotti multimediali per l'empowerment (a corpo e a misura)



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

3. I contenuti specifici e le modalità di organizzazione e di attuazione del servizio che il fornitore si impegna ad eseguire in forza del presente contratto sono quelli individuati nel capitolato tecnico, nonché quelli indicati nella propria offerta tecnica se migliorativi per l'Amministrazione.
4. Nell'erogazione dei servizi il fornitore dovrà rispettare le modalità di esecuzione della fornitura indicati del par. 5 del capitolato tecnico.
5. La natura del servizi oggetto del presente contratto presuppone un raccordo periodico e sistematico con l'Amministrazione, sia in fase di programmazione che di realizzazione dei servizi richiesti.
6. Il luogo principale di esecuzione del contratto è genericamente indicato nel territorio della Regione Sardegna. In dettaglio, i luoghi di esecuzione della prestazione sono identificati negli uffici dell'Aggiudicatario e negli uffici delle Amministrazione (in particolare della Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale in via San Simone n. 60 - 09122 Cagliari).

Articolo 5 - Durata e decorrenza

1. La durata del contratto è di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
2. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, nei limiti di quanto disposto dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di affidare all'Aggiudicatario, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, la ripetizione dei servizi analoghi a quelli previsti nel capitolato, per una durata massima di ulteriori 24 mesi naturali e consecutivi.
3. La scadenza del contratto può essere prorogata su richiesta del responsabile tecnico dell'Aggiudicatario



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

o del Direttore dell'esecuzione qualora per comprovati motivi il servizio non possa essere concluso entro i termini sopra indicati e purchè il servizio abbia avuto inizio nei tempi previsti e si trovi in uno stato di avanzamento di almeno il 70% delle attività programmate. La concessione o diniego di proroga richiesta sono attribuiti alla competenza del Direttore del Servizio di supporto all'Autorità di Gestione POR FSE della Regione. Resta salvo in ogni caso il completamento delle attività eventualmente in corso alla scadenza.

4. In ogni caso i termini sono sospesi dal momento della comunicazione alla Regione di eventuali cause di forza maggiore e/o indipendenti dal fatto dell'aggiudicatario che non rendono possibile il rispetto dei termini.
5. È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

Articolo 6 - Importo contrattuale

1. Ai fini dell'esecuzione del presente contratto l'importo complessivo è fissato in euro _____ (_____/00), IVA esclusa, come risultante in maniera dettagliata dall'offerta economica presentata dall'aggiudicataria ed allegata in copia al presente contratto.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente a prestare tutti i servizi espressamente previsti, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nei documenti di gara tutti, nei limiti dell'importo di aggiudicazione indicato al precedente comma.



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

3. La percentuale di ribasso offerta pari al _____% derivante dall'offerta.
4. L'importo predetto deve intendersi comprensivo di tutte le prestazioni dei servizi, come descritte nel capitolato tecnico e di quanto offerto dal fornitore nell'offerta tecnica, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Il fornitore espressamente riconosce e dichiara che l'importo contrattuale complessivo di cui al precedente comma 1 comprende ogni onere finanziario, comunque preordinato, conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto, IVA esclusa. L'importo predetto è dovuto unicamente al fornitore e pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti dell'Amministrazione contraente.
6. I prezzi indicati nell'offerta si intendono stabiliti dall'Impresa/RTI aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio. Essi, pertanto, non potranno subire alcuna variazione, derivante da qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, ivi compreso l'aumento del costo dei materiali e della manodopera.
7. Nel corrispettivo contrattuale, di cui sopra, sono compresi tutti gli obblighi ed oneri a carico del fornitore secondo quanto previsto nel capitolato.
8. Nel corrispettivo contrattuale, di cui sopra, sono compresi altresì tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Articolo 7 – Gruppo di lavoro (GdL)



PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

1. Il Fornitore svolge le prestazioni a misura, oggetto del presente contratto, avvalendosi del Gruppo di lavoro con la composizione e secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e nel rispetto dei requisiti professionali minimi indicati nel paragrafo 4.4 del capitolato medesimo.
2. L'eventuale sostituzione di un componente del GdL, su richiesta motivata e scritta del Fornitore, con indicazione dei nominativi e referenze delle persone che intende proporre in sostituzione, è ammessa ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, purchè i nuovi componenti presentino requisiti di valore equivalente o superiore rispetto a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante specifica documentazione. La sostituzione di uno dei componenti del GdL effettuata dal Fornitore senza la preventiva comunicazione ed accettazione da parte dell'Amministrazione, costituisce grave inadempimento e comporta, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di risoluzione anticipata e automatica del presente contratto.
3. Il Fornitore indica quale responsabile tecnico e di ogni atto inerente l'esecuzione del contratto il Responsabile di Progetto del GdL indicato in offerta e si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale sostituzione dello stesso, che avverrà con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- a) eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto sotto il coordinamento, il controllo e la vigilanza del Direttore dell'Esecuzione nominato dall'Amministrazione in raccordo con il Responsabile Unico del Procedimento ("RUP") di cui all'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e norme attuative, per la verifica della corrispondenza, adeguatezza e tempestività delle prestazioni erogate rispetto quanto stabilito dal presente contratto, dai relativi allegati e dalla normativa applicabile;
- b) prestare i servizi oggetto del contratto alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel capitolato, nell'offerta tecnica e nei documenti di gara;
- c) realizzare le attività oggetto del presente contratto con i propri necessari strumenti tecnologici attrezzature logistiche;
- d) tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività previste nell'esecuzione dell'appalto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- e) predisporre tutte le metodologie, atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal contratto;
- f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto;



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- g) ripetere i servizi oggetto del contratto che secondo l'Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d'arte;
 - h) segnalare per iscritto immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
 - i) consentire in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla corretta esecuzione del presente contratto da parte dell'Amministrazione o dei funzionari delle autorità statali e comunitarie.
2. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, il Fornitore può sospendere la prestazione dei servizi e comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto può risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC ai sensi del successivo art. 16.

Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Il Fornitore è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato con Deliberazione della Giunta regionale n 3/7 del 31.01.2014 ai sensi dell'Art. 2, comma 2 dello stesso Codice di comportamento, reperibile all'indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf, e il Patto di Integrità approvato con Deliberazione della Giunta regionale n 33/16 del 16/06/2015, allegato agli atti di gara, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

Articolo 10 - Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si impegna a fornire la collaborazione necessaria alla realizzazione del Servizio



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

oggetto del presente contratto.

2. L'Amministrazione si impegna ad accreditare dipendenti, consulenti e collaboratori del Fornitore e a consentirgli l'accesso presso le proprie strutture, fornendo tutta l'assistenza necessaria alla rilevazione dei dati necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 11 – Attivazione, verifica, monitoraggio e collaudo dei servizi resi

- 1 Durante l'esecuzione del contratto l'Amministrazione potrà effettuare tutte le verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nel presente contratto, nella documentazione di gara e nell'offerta presentata.
- 2 Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 3 Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartite dall'Amministrazione.
- 4 L'Amministrazione farà pervenire al Fornitore del servizio, per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali il Fornitore del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Il Fornitore del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

preventivamente comunicate per iscritto all'Amministrazione.

- 5 Su richiesta dell'Amministrazione il Fornitore del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati..
- 6 Il Fornitore si obbliga altresì a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari delle autorità statali e comunitarie.
- 7 L'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ultimazione della prestazione del servizio, procederà all'avvio delle operazioni di verifica di conformità ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e norme attuative, in contraddittorio con il fornitore, che avrà l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta, nonché di fornire ogni altra utile informazione. La verifica si concluderà con il rilascio del certificato di verifica di conformità, a seguito del quale potrà essere effettuato il pagamento del saldo contrattuale e lo svincolo della cauzione.

Articolo 12 - Fatturazione e pagamenti

1. I pagamenti verranno effettuati a cadenza trimestrale, previa verifica da parte dell'Amministrazione (da parte del Direttore dell'esecuzione e successiva conferma del RUP) della conformità e della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, nonché della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi di legge.



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

2. I pagamenti saranno effettuati entro i 30 giorni successivi dal ricevimento di regolare fattura elettronica (redatta secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali), solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente già eseguite sulla base di apposito report (Stato Avanzamento Lavori – SAL) relativo alle attività svolte, e presentato dal Fornitore entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione delle prestazioni.
3. Ulteriore copia della fattura controfirmata dal RUP o analogo documento verrà rilasciata al Fornitore, al fine dello svincolo parziale della fideiussione.
4. In caso di applicazione delle penali sarà facoltà della Regione compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo, mediante trattenuta dell'importo dovuto dal Fornitore a titolo di penale sui pagamenti successivi al verificarsi dell'inadempimento
5. In caso di contestazione della prestazione i tempi di liquidazione resteranno sospesi e l'aggiudicatario nulla dovrà pretendere per ritardato pagamento.
6. Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente contratto, incluso il CIG, e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi, e deve essere intestata e trasmessa alla Regione in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.
7. I pagamenti vengono effettuati con una dilazione di 30 giorni dal ricevimento della fattura, con bonifico sul conto corrente dedicato n. _____, intestato al Fornitore, presso _____; e con le seguenti coordinate bancarie IBAN _____.



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel contratto e nella documentazione di gara. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC ai sensi del successivo art. 16.
11. Ciascuna fattura, fatta salva l'eventuale ritenuta dell'0,5 % sull'importo netto dovuto, ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dall'Amministrazione solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Si ricorda che la ritenuta dello 0,5 % deve essere calcolata e applicata sull'importo imponibile nei casi di fatturazione di servizi.

Articolo 13 - Proprietà delle risultanze del servizio



PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

1. I diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico di tutti gli elaborati, su carta o diverso formato, realizzati dal Fornitore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Servizio, rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione, che potrà, quindi, disporre senza restrizione alcuna, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in registri o elenchi pubblici.
2. Il Fornitore non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi alle attività sotto contratto, o pubblicare, in maniera parziale o totale, i contenuti degli stessi senza previa autorizzazione dell'Amministrazione.
3. In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Contratto.



PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sono _____.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione e all'Amministrazione contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 15 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
3. L'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui D.Lgs. n.33/2013 del sito istituzionale i resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione del presente contratto.

Articolo 16 – Risoluzione

1. Il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
2. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.



PRESIDENZA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

3. In particolare l'Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto:

- a) qualora si verificassero gravi interruzioni del servizio appaltato attribuibili all'Aggiudicatario;
- b) qualora la società aggiudicataria incorresse ripetutamente, per più giorni consecutivi e con grave pregiudizio per il servizio, nelle penalità previste dal paragrafo 8 del capitolato;
- c) in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- d) in caso di esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata;
- e) in caso di arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'Aggiudicatario;
- f) qualora la società aggiudicataria proceda a sostituire o a variare il Team di progetto senza l'assenso dell'Amministrazione.

4. L'Amministrazione regionale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

5. In caso di accertata e violazione da parte dell'Amministrazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014, l'Amministrazione, contesta il fatto per iscritto all'Aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
6. In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato alla società aggiudicataria solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza della risoluzione.
7. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del servizio risolto, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario possa dar luogo.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Aggiudicatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 17 – Recesso e Sospensione del servizio

1. L'Amministrazione contraente ha diritto, per giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi.



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.
4. In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice civile.

5. L'Amministrazione potrà altresì recedere unilateralmente dal presente contratto qualora gli accertamenti antimafia attualmente in corso presso le Prefetture competenti dovessero risultare positivi ai sensi di quanto previsto dall'Art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.
6. L'Amministrazione potrà recedere altresì in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti del Fornitore qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.
7. Il presente contratto può essere sospeso dall'Amministrazione nei casi previsti dall'Art. 107 del D. Lgs. 50/2016, dandone comunicazione al RTI mediante PEC.

Articolo 18 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione del presente contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi precedenti.
4. I predetti obblighi di riservatezza permangono anche dopo la cessazione del rapporto con l'Amministrazione.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 16 dello stesso.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore è tenuto, altresì, a garantire l'assoluta riservatezza dei dati trattati e delle informazioni acquisite nell'esecuzione del presente contratto anche ai sensi della normativa vigente sul trattamento dei dati personali.

Articolo 19 – Danni e responsabilità



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

1. L'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dal Fornitore, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione del servizio.
2. Il Fornitore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione del servizio e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione della prestazione.
3. Il Fornitore è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.
4. Il Fornitore, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi, nonché l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
5. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

Articolo 20 – Penali

1. L'Amministrazione procederà, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione in raccordo con il RUP all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali.



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

- Qualora a seguito di accertamenti si riscontrassero ritardi, violazioni delle prescrizioni contrattuali o risultati del servizio soddisfacenti, il Direttore dell'Esecuzione, procederà all'immediata contestazione al Fornitore delle circostanze come sopra rilevate, indicando eventualmente le soluzioni utili e assegnando un termine per adempiere non inferiore a 10 giorni, tramite raccomandata A/R anticipata via fax.
- Qualora il fornitore non provveda nei tempi richiesti e/o in conformità a quanto indicatogli, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali, da notificare nella stessa forma della contestazione all'aggiudicatario:
- Il mancato rispetto della tempistica o altri scostamenti rispetto a quanto definito nel Capitolato e nell'offerta tecnica, ovvero diversamente concordata con il committente, imputabili all'aggiudicatario comporta le seguenti penali (tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille):

INADEMPIMENTO	MISURA DELLA PENALE
Sostituzione tardiva dei componenti il Gruppo di lavoro su richiesta dell'Amministrazione	0,8 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardo nell'erogazione dei servizi ordinati	0,5 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo
Ritardi o scostamenti rispetto alla tempistica definita nel Capitolato e nell'offerta tecnica, ovvero diversamente concordata con il	0,3 per mille, iva esclusa, dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo



PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

committente	
-------------	--

5. L'ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale; in caso di superamento del 10%, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
6. La penale andrà a decurtare il credito per la prestazione resa che l'aggiudicatario vanta nei confronti dell'Amministrazione e sarà trattenuta, a scelta della Regione, sulle liquidazioni successive al verificarsi dell'inadempimento o dalla fidejussione di cui al presente contratto, e in questo caso essa dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi dalla lettera di comunicazione da parte dell'Amministrazione.
7. Resta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo/inadempimento ai sensi dell'art. seguente e in particolare qualora il ritardo determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.
8. Il pagamento della penale non esonera in alcun modo l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
9. Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero l'esecuzione del servizio dovranno essere notificate dall'aggiudicatario con raccomandata A/R anticipata via fax all'Amministrazione.

Articolo 21 - Cauzione definitiva



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Amministrazione di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", può rivalersi sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e sarà svincolata, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, nei modi e ai sensi dell'Art. 103, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

5. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il RTI deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 22 – Informativa per il trattamento dei dati personali *

*** Articolo in aggiornamento per consentire l'inserimento degli adeguamenti conseguenti all'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/769.**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.



PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

4. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.
5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento.
6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
 - a) soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
 - b) soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
 - c) altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
 - d) altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
 - e) legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

7 In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 196/2003.

8 I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 23- Elezione di domicilio

1. Agli effetti del presente contratto il Fornitore _____ elegge domicilio presso la sede societaria, in _____ via _____ n. _____.

Articolo 24 – Responsabile del servizio e direttore dell'esecuzione

1. Il Fornitore _____ nomina come Responsabile del Servizio, _____, nato a _____, il _____.



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

2. L'Amministrazione comunicherà il nominativo del direttore dell'esecuzione, all'atto della sua designazione.

Articolo 25 – Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Resta inteso che, qualora il Fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare successivamente le prestazioni oggetto del presente appalto.
3. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in capo ai subappaltatori;
4. Il Fornitore deve depositare presso l'amministrazione copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal bando di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate (dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. 81/2008, dichiarazione sostitutiva di



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

certificato camerale ecc., e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi necessari per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto).

5. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
6. Il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Il Fornitore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore medesimo di comunicare all'Amministrazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività delle forniture affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì



PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

comunicare all'Amministrazione eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rimanda a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo. 26 - Divieto di cessione del contratto

1. E' vietato all'aggiudicatario, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il contratto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente contratto è stipulato a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa tramite l'ufficiale rogante dell'Amministrazione, in conformità all'art.32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Sono a carico dell'Impresa/RTI aggiudicataria le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sulla GURI ai sensi degli articoli 73 e 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016.
3. Sono altresì a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili, nonché tutte le spese connesse all'esecuzione del contratto e pertanto sono da intendersi comprese nel prezzo dell'appalto indicato nell'offerta del medesimo.

Articolo 28 - Foro competente

1. Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Impresa/RTI



PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

_____ e l'Amministrazione appaltante, non risolvibili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Articolo 29 - Clausola finale

1. L'efficacia del presente contratto è subordinata alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa da parte degli uffici regionali di ragioneria.
2. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del



PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 30 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del codice civile.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, _____, rappresentante legale dell'Impresa/RTI _____ dichiara di conoscere e di accettare esplicitamente i seguenti articoli:
